



COMUNICATO UFFICIALE N.58 **Stagione Sportiva 2018/2019**

Si trasmettono, in allegato, i C.U. N. 33/AA e N. 34/AA della F.I.G.C. inerenti provvedimenti della Procura Federale.

PUBBLICATO IN ROMA IL 2 AGOSTO 2018

IL SEGRETARIO GENERALE
(Massimo Ciaccolini)

IL PRESIDENTE
(Cosimo Sibilia)

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 33/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 928 pfi 17/18 adottato nei confronti del Sig. Paul VATAMANU e della società A.S.D. TIEZZO avente ad oggetto la seguente condotta:

PAUL VATAMANU, in qualità di Presidente e legale rappresentante della società ASD TIEZZO 1954 all'epoca dei fatti, in violazione degli artt. 1bis, comma 1, e 10, comma 2 del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione agli artt. 7, comma 1, dello Statuto Federale, 39 e 43, commi 1 e 6, delle N.O.I.F. per aver omesso di provvedere al regolare tesseramento del calciatore SALATIN ALESSIO e a far sottoporre lo stesso agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva e di dotarlo di specifica copertura assicurativa, consentendo l'utilizzo dello stesso nel corso della gara Vallenoncello - Asd Tiezzo 1954 del Campionato Regionale seconda Categoria, Friuli Venezia Giulia, Girone A, Stagione Sportiva 2016-17 del 2.04.2017;

A.S.D. TIEZZO, per responsabilità diretta e oggettiva, ex art. 4, commi 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società alla quale apparteneva l'avvisato al momento della consumazione della violazione e comunque, nei cui confronti o nel cui interesse era espletata l'attività sopra contestata;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai Sig.ri Alessandro BALDAZZI, in qualità di Presidente e legale rappresentante, per conto della società A.S.D. TIEZZO e Paul VATAMANU;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Commissario Straordinario non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 20 giorni di inibizione per il Sig. Paul VATAMANU e di € 200,00 (duecento/00) di ammenda e di 1 punto di penalizzazione da scontarsi nel Campionato di seconda categoria Girone A Friuli Venezia Giulia stagione sportiva 2017-2018 per la società U.S.D. ADRIESE;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 1° AGOSTO 2018

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Roberto Fabbricini

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 34/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 1164 pf 17/18 adottato nei confronti del Sig. Nicola GIUSTI e della società S.S.D. UNION FELTRE avente ad oggetto la seguente condotta:

NICOLA GIUSTI, all'epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della società S.S.D. UNION FELTRE, in violazione dell'art. 10 comma 3 bis del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione al punto A6) del Comunicato Ufficiale n. 153/2017 della Lega Nazionale Dilettanti, Dipartimento Interregionale, per non aver provveduto a depositare, entro il termine del 12/07/2017 ore 18.00, la visura camerale aggiornata attestante la vigenza della società e comunque per non aver adottato idonee misure volte all'effettuazione del predetto incombente;

S.S.D. UNION FELTRE, per responsabilità diretta, ex art. 4, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società alla quale apparteneva l'avvisato al momento della violazione e comunque, nei cui confronti o nel cui interesse era espletata l'attività sopra contestata;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Nicola GIUSTI in proprio e, in qualità di Presidente e legale rappresentante, per conto della società S.S.D. UNION FELTRE;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Commissario Straordinario non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 20 giorni di inibizione per il Sig. Nicola GIUSTI e di € 667,00 (seicentosessantasette/00) di ammenda per la società S.S.D. UNION FELTRE;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 1° AGOSTO 2018

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Roberto Fabbricini